

Processo verbale della seduta del 26 gennaio 2026

L'anno 2026, il giorno 26 del mese di gennaio, alle ore 14:30 in Perugia, presso la Sala Valnerina dell'Assemblea Legislativa (Palazzo Cesaroni), si è riunito in seconda convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria.

Viste le **deleghe** (art. 11 della Legge regionale n. 20/2008): alla Presidente del Consiglio Elena Ranfa da parte della Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi; al Consigliere Andrea Bacelli da parte del Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti; al Vicesindaco Giuseppe Bernicchi da parte del Sindaco di Città di Castello Luca Secondi; all'Assessore Manuela Albertella da parte del Sindaco di Spoleto Andrea Sisti; all'Assessore Marco Mercuri da parte del Sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli; all'Assessore Francesca Corazzi da parte del Sindaco di Assisi Valter Stoppini; al Vicesindaco Francesco Gagliardi da parte del Sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci; alla Vicesindaco Sara Motti da parte del Sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti; agli Assessori Viviana Altamura e Giovanni Maggi da parte del Sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

Constata in apertura di seduta la presenza dei seguenti componenti:

- Albertella Manuela, Assessore del Comune di Spoleto, collegata a distanza;
- Antonelli Laura, Sindaco del Comune di Collazzone, collegata a distanza;
- Bacelli Andrea, Consigliere della Provincia di Perugia, collegata a distanza;
- Bernicchi Giuseppe, Vicesindaco del Comune di Città di Castello, collegato a distanza;
- Burico Matteo, Sindaco del Comune di Castiglione del Lago, collegato a distanza;
- Campagni Tommaso, Consigliere del Comune di Città di Castello, collegato a distanza;
- Caprini Andrea, Consigliere del Comune di Todi, collegato a distanza;
- Conticelli Marco, Sindaco del Comune di Porano, collegato a distanza;
- Corazzi Francesca, Assessore del Comune di Assisi, collegata a distanza;
- Di Gioia Fabio, Sindaco del Comune di Arrone, collegato a distanza;
- Gareggia Fabrizio, Sindaco di Cannara e Vicepresidente del CAL, collegato a distanza;
- Gentili Alfredo, Sindaco del Comune di Montefalco, collegato a distanza;
- Giovannini Federico, Consigliere del Comune di Orvieto, collegato a distanza;
- Guerrieri Andrea, Consigliere del Comune di San Giustino, collegato a distanza;
- Moretti Michele, Sindaco del Comune di Marsciano, collegato a distanza;
- Motti Sara, Vicesindaco del Comune di Corciano, collegata a distanza;
- Nicchi Alessio, Consigliere del Comune di Gubbio, che partecipa in presenza;
- Pacini Leonardo, Consigliere del Comune di Foligno, collegato a distanza;
- Paradisi Monia, Consigliera di Città di Castello e Vicepresidente del CAL, che partecipa in presenza;
- Persici Gloria, Consigliera del Comune di Castiglione del Lago, collegata a distanza;
- Ranfa Elena, Presidente del Consiglio comunale di Perugia, collegata a distanza;
- Rosi Alessio, Consigliere del Comune di Marsciano, collegato a distanza;
- Russo Andrea, Consigliere del Comune di Norcia, collegato a distanza;
- Tagliavento Alessia, Consigliera del Comune di Gualdo Cattaneo, collegata a distanza;
- Veneri Stefano, Consigliere del Comune di Cascia, collegato a distanza;

Accertata la validità della seduta (presenti n. 26 componenti), il **Presidente del CAL Erigo Pecci** dichiara aperti i lavori del Consiglio delle autonomie locali.

Successivamente all'appello si collegano a distanza i seguenti componenti:

- Gagliardi Francesco Vicesindaco del Comune di Gubbio;
- Posti Leonardo, Consigliere del Comune di San Venanzo;
- Sottili Giacomo, Consigliere del Comune di Magione;
- Veschi Stefano, Sindaco del Comune di San Giustino.

1) **Comunicazioni:** nessuna.

2) **Approvazione del processo verbale delle seduta del 21 gennaio 2026:** il verbale è in corso di stesura e verrà portato per l'approvazione alla prossima seduta del CAL:

3) Il **Presidente Pecci** passa al terzo punto dell'ordine del giorno: **Atto n. 130 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)”**. *Richiesta parere ai sensi dell'art.20 comma 7 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.*

Il **Presidente Pecci** spiega che si tratta di un parere urgente rispetto a quelli che sono stati i passaggi in III Commissione consiliare e passa la parola per illustrare le proposte di modifica all'Atto n.130 al **Consigliere Fabrizio Ricci**, primo firmatario delle proposte di emendamenti all'ordine del giorno della seduta.

“Buon giorno faccio un'illustrazione rapida, restando poi a disposizione di eventuali domande. La premessa generale alle modifiche proposte è che abbiamo lavorato in due direzioni: la prima è stata quella di mettere la nostra legge regionale sulla casa al riparo da possibili e certi, aggiungerei io, profili di illegittimità costituzionale, su alcuni aspetti che poi vedremo nel dettaglio. In secondo luogo, lo spirito che ha guidato tutte le modifiche che andrò ad illustrarvi, è quello di mettere al centro della legge, quindi delle finalità che la Regione si pone con l'edilizia residenziale pubblica, il bisogno delle persone.

Partiamo da questo primo emendamento che modifica l'articolo 1 della legge regionale 23 del 2003: l'emendamento si propone di aggiungere, tra i principi che vengono elencati al primo punto della legge, che sono appunto i principi ispiratori di questa norma, un obiettivo che è quello di promuovere protocolli di intesa con i comuni, l'ATER regionale, gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) e gli enti del terzo settore, finalizzato al supporto abitativo, all'inclusione sociale e al reinserimento dei detenuti in misura alternativa alla detenzione o comunque delle persone in esecuzione penale esterna, che non dispongono di un domicilio.

Diciamo che questo emendamento ha un duplice obiettivo: il primo è quello di cercare di dare una risposta, per quanto ovviamente è nelle nostre possibilità, al grande tema del sovraffollamento carcerario. La mancanza di un domicilio idoneo spesso blocca la possibilità, per le persone detenute, di accedere a misure alternative. Ovviamente questo garantisce anche la funzione rieducativa della pena – articolo 27 della nostra Costituzione – e c'è un decreto ministeriale molto recente del Ministro Nordio, che è il DM 128 del 2025, che va esattamente in questa direzione, perché parla di strutture residenziali per il reinserimento dei detenuti senza domicilio idoneo, quindi ha una ratio molto simile all'emendamento che noi proponiamo e tra l'altro i soggetti sono gli stessi, perché si ragiona col UEPE, col terzo settore e con gli enti locali. Una cosa importante: questo articolo non prevede un'assegnazione diretta al soggetto detenuto, ma prevede un'assegnazione agli enti del terzo settore, attraverso la collaborazione tra Regione, Comuni e ATER, quindi non c'è un'assegnazione alla persona, ma a una rete che punta a offrire possibilità di reinserimento anche abitativo.

Vado rapidamente avanti, poi se c'è qualsiasi cosa ovviamente mi potete fermare. Emendamento n.2: qui modifichiamo l'articolo 20 della legge regionale 23 del 2003 e sostanzialmente si va ad abolire il concetto di residenza pregressa. Questo perché i criteri per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica devono correlarsi al bisogno abitativo e ci sono numerosissime sentenze della Corte Costituzionale che hanno chiarito definitivamente che quello dell'anzianità di residenza non può essere un criterio ostativo alla partecipazione al bando. La stessa Regione Umbria è attualmente in causa, in un procedimento presso il Tribunale di Perugia, proprio perché ci sono stati dei ricorsi avverso la normativa vigente che prevede 5 anni di anzianità di residenza per poter partecipare al bando e c'è un rischio concreto di essere esposti anche a un pesante contenzioso.

Dicevo, ci sono moltissime sentenze da Corte Costituzionale, a partire da quella del 2021 sulla Regione Abruzzo, c'è la Lombardia, e ci sono varie altre sentenze facilmente reperibili e quindi sulla residenza non ci sono possibilità diverse.

Per quanto riguarda il comma 2 del medesimo emendamento, invece, andiamo su un altro tema molto sensibile che ha creato, ahimè, diverse difficoltà negli ultimi anni, che è quello del requisito di incensuratezza. Premessa: questo requisito, nella stragrande maggioranza delle

leggi regionali sull'edilizia residenziale pubblica, non esiste, anche, lo sottolineo, in regioni di diversa estrazione politica, quindi non si tratta di una questione di appartenenza politica. In tutte le norme c'è l'esclusione per chi ha commesso, in un determinato lasso di tempo, il reato di occupazione abusiva e quello è pacifico perché è previsto dalla normativa nazionale, mentre il requisito dell'incensuratezza ha creato, come sappiamo anche da racconti della stampa, diverse difficoltà. Tra l'altro tutto quello che io dico è frutto di un lungo percorso di confronto e partecipazione che abbiamo svolto in Commissione, attraverso le audizioni con i sindacati degli inquilini, ovviamente gli stessi Comuni per tramite di ANCI, e non solo, e quindi sono frutto di questo percorso partecipato.

Questa dell'incensuratezza è una delle questioni che ci è stata posta con maggiore forza. Cosa abbiamo fatto? Non abbiamo eliminato il criterio di incensuratezza, ma abbiamo circoscritto questo criterio ad alcuni tipi di condanne gravi, non ancora espiate o a situazioni di occupazione abusiva di un'abitazione.

Naturalmente, dopo l'esecuzione della pena o dopo l'estinzione del reato, il requisito decade, in quanto la persona che ha completato il suo percorso con la giustizia, torna ad essere pienamente legittimata a partecipare a qualsiasi tipo di bando pubblico.

Andiamo all'emendamento numero 3, che invece modifica e integra l'articolo 29 della legge 23/2003, che è quello sui requisiti soggettivi che devono avere le persone per poter partecipare al bando. Il comma 1 è una semplice norma di raccordo, quindi diciamo solo formale; il comma 2 è anch'esso una norma di raccordo, viene abrogata una lettera, ma solo per questioni di raccordo normativo; stessa cosa per il comma 3. Il comma 4 è invece importante perché limita i requisiti dell'assenza di precedenti al solo assegnatario e non più all'intero nucleo. Questa è un'altra questione che avrete sentito dibattere e criticare più volte, perché naturalmente l'articolo 27 della Costituzione specifica che la responsabilità penale è personale e quindi estenderla all'intero nucleo familiare creava non poche difficoltà e aumentava il rischio di ricorsi.

Per quanto riguarda il comma 4, questo è un elemento di innovazione di cui siamo molto orgogliosi, perché introduciamo una previsione, per quanto riguarda l'emergenza abitativa, quindi i criteri di accesso all'emergenza abitativa, destinandola alle donne vittime di violenza, alle vittime di discriminazione e anche agli ex proprietari sfrattati dopo la vendita all'asta.

Sostanzialmente cosa diciamo? Che queste situazioni (donne che appunto hanno necessità di allontanarsi dal proprio domicilio perché vittime di violenza, stessa cosa per persone vittime di discriminazione prese in carico dai servizi, e per gli ex proprietari che non hanno più la casa perché è stata venduta all'asta), meritano di essere inserite tra i motivi di assegnazione per emergenza. Preciso che in tutti questi casi noi prevediamo che non ci sia un'assegnazione diretta alla persona, ma che ci sia una presa in carico da parte della rete dei servizi, che è già prevista da leggi regionali pregresse e che attraverso questa rete si trovino le sistemazioni d'emergenza per queste persone.

Andando all'articolo 4 quater, che modifica il 34 ter della legge 23, qui il comma 1 aggiunge «donne anche con figli minori a carico», che era una richiesta che ci è pervenuta, volta a fare chiarezza, nel senso che prima c'era scritto «donne con figli minori a carico» e sembrava che si escludessero le donne vittime di violenza senza figli, invece chiaramente era rafforzativo. Con questa aggiunta si risolve la questione. Sempre al comma 1 sopprimiamo dal testo originario il riferimento a «urgente necessità documentata di lasciare casa», perché, mentre prima abbiamo parlato dell'assegnazione degli alloggi in emergenza abitativa, che è un tipo di procedimento, qui stiamo parlando invece dell'assegnazione di alloggi in deroga, non in emergenza abitativa. Si tratta quindi della riserva di alloggi in deroga ai criteri e quindi in questo caso le case che vengono assegnate alle donne vittime di violenza non rientrano nell'urgenza, ma rientrano in un percorso di uscita dalla violenza, sempre all'interno della rete dei centri antiviolenza, che quindi non richiede urgente necessità. Tutto avviene attraverso l'assegnazione alle reti, cioè gli alloggi non sono assegnati alla specifica donna vittima di violenza o alla persona vittima di discriminazione, ma ai soggetti della rete dei centri antiviolenza, mediante protocolli di intesa diretta con i comuni. Abbiamo in questo caso pensato di escludere da questi protocolli l'ATER e la Giunta regionale, prima di tutto per non iper-burocratizzare questi accordi, che altrimenti diventano molto farraginosi, ma anche perché, nel momento in cui il comune e la rete decidono

di utilizzare in questo modo gli alloggi popolari, l'ATER ha già svolto il suo compito, così come la Regione.

L'emendamento 4 modifica l'articolo 29 ter della legge 23: in particolare al comma 1 le parole «di età non superiore a 4 anni» sono abrogate. In questo articolo ci sono delle agevolazioni, delle previsioni per le famiglie con bambini, ma francamente non si capiva perché il legislatore avesse deciso di imporre un limite di 4 anni per il bambino, come se un bambino di 5 anni non comportasse le stesse necessità e difficoltà per la famiglia.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 5, siamo all'articolo 31 della legge regionale 23: il comma 1 e 2 fanno una cosa molto importante, che c'è stata anche questa fortemente richiesta, cioè spaccettano, dividono, la possibilità di attribuire punteggi in caso di compresenza di più fattori di fragilità, che sussistono simultaneamente, e moltiplicano evidentemente il bisogno. Faccio un esempio: prima c'erano 4 o 5 punti per le famiglie numerose con dentro il nucleo anziani, bambini, persone disabili, eccetera eccetera. Ora abbiamo scorporato questi concetti e quindi ci sarà un punteggio per le famiglie numerose con anziani e bambini e ci sarà un punteggio per le famiglie che hanno condizioni di disabilità al loro interno e questo perché crediamo che se una persona è sia vecchia che disabile, abbia diritto ad avere più punti.

Con l'emendamento numero 6, articolo 4 bis, che modifica l'art 31 bis della legge regionale, abbiamo tolto la parola «preferibilmente» riferito all'introduzione, nella commissione prevista per l'esame delle domande sugli alloggi popolari, di un esperto esterno all'amministrazione, perché nella stragrande maggioranza dei casi questa previsione veniva sostanzialmente ignorata: questa richiesta è emersa dalle audizioni.

Vado rapidamente avanti all'art. 4 ter che modifica l'articolo 34 della legge regionale 23: qui siamo ad una riorganizzazione delle modalità di assegnazione per l'emergenza abitativa obbligatoria. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di dividere i comuni in fasce per popolazione, perché sappiamo benissimo che, a seconda di quanto è grande un comune, avere l'obbligo di assegnare un numero di alloggi per l'emergenza abitativa può variare molto. Quindi abbiamo pensato che per i comuni maggiori di 15.000 abitanti, ci sia una riserva per l'emergenza abitativa obbligatoria tra il 10 e il 30%. Per quelli tra 5 e 15.000 abitanti, una riserva tra il 5 e il 30%; per quelli inferiori a 5.000 solo la facoltà di effettuare questa riserva.

Articolo 4 quinquies, che modifica sempre la riserva degli alloggi in favore delle persone con disabilità: qui ci è arrivata una forte richiesta da parte delle associazioni di settore, del mondo della disabilità, per agevolare i percorsi protetti di autonomia delle persone con disabilità e anche qui abbiamo pensato di prevedere la possibilità di riservare degli alloggi per percorsi di vita autonoma e quindi di vita indipendente, delle persone con disabilità, sempre attraverso i protocolli che coinvolgono il terzo settore, in questo caso le USL, il nostro sistema sanitario, per costruire dei progetti che possano mettere l'edilizia pubblica al servizio anche di questi percorsi. Ultimissime cose, il 4 sexies modifica l'articolo 35 della legge: qui parliamo di procedure di mobilità. Dunque precedentemente la mobilità volontaria (ad esempio se voglio cambiare casa perché quella in cui abito è troppo grande, troppo piccola, non c'è l'ascensore eccetera) era gestita dai comuni: ora noi abbiamo pensato di portarla in capo all'ATER, che assume la competenza per attuare le procedure di mobilità volontaria, valutandole sulla base delle capacità economiche e della sede, della presenza di minori, anziani, persone con disabilità ed esigenze concrete. Questo soprattutto per favorire anche una mobilità che può essere tra diversi comuni, non necessariamente all'interno dello stesso comune; però abbiamo comunque voluto mantenere un coinvolgimento dei comuni, quindi è previsto che l'ATER individui alloggi idonei in accordo con i comuni e, per evitare qualsiasi tipo di abuso, si introduce un vincolo temporale, cioè chi si trasferisce, chi si sposta, non può chiederlo nuovamente per i prossimi 5 anni.

L'ultima modifica è solo una norma di raccordo. Spero di essere stato chiaro, ho terminato, Presidente, grazie”.

Il **Presidente Pecci** ringrazia il Consigliere Ricci per l'illustrazione, complimentandosi per il grande lavoro amministrativo fatto dalla Commissione e chiede se ci sono domande.

Il **Vicepresidente Fabrizio Gareggia** ringrazia il Consigliere Ricci per l'illustrazione e a proposito del requisito dell'incensuratezza, sul quale sono state fatte delle modifiche che non eliminano completamente il requisito ma lo circoscrivono, chiede di capire quali siano tali modifiche, dato che purtroppo non ha avuto la possibilità di approfondire. Il **Consigliere Fabrizio Ricci** legge la nuova formulazione: *«non aver riportato condanne penali passate in giudicato per le quali non sia stata interamente eseguita la pena per delitti non colposi in ordine ai quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione di cui è l'antico 178 del codice penale oppure sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena»*.

Il Vicepresidente commenta dicendo che quindi si passa da 5 a 7 anni. Il **Consigliere Ricci** specifica che in realtà la formulazione precedente non parlava di anni, ma prevedeva una serie di reati specifici del codice penale, per i quali veniva prevista l'esclusione dall'assegnazione di alloggi, a meno della riabilitazione. Aggiunge che è stato fatto un attento monitoraggio delle altre leggi regionali vigenti e nella stragrande maggioranza dei casi non esiste tale requisito, ma una previsione simile a quella che si va ad introdurre (Campania e Toscana hanno una previsione simile, mentre altre regioni non ce l'hanno per niente).

Il **Vicepresidente Gareggia** riprende la parola per dire che la differenza, in termini pratici, sarebbe che restano fuori reati come lo spaccio, la prostituzione, lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione, la rapina, il furto aggravato.

Il **Presidente Pecci** chiede se ci sono richieste di intervento prima di procedere al voto.

Il **Vicepresidente Gareggia** chiede di intervenire, dato che quella di prima era solo una domanda e si scusa se, per problemi di salute, non può accendere il video, dato che è fortemente influenzato. Aggiunge di aver potuto esaminare gli emendamenti solo in modo sommario, però vorrebbe fare qualche considerazione, dato che chiaramente c'è un'impostazione profondamente diversa tra gli emendamenti in esame e la riforma che è stata presentata nella precedente legislatura. Questo è ovviamente normale e comprensibile, dato che ogni stagione politica ha i suoi valori di riferimento e le sue convinzioni, però ci sono alcune cose che potrebbero costituire degli spunti di riflessione per il lavoro che sta facendo la Commissione.

La prima osservazione è sul discorso relativo all'abolizione del requisito della residenza per un determinato periodo, perché chiaramente va assolutamente rispettata quella che è la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Però, a suo riguardo, si deve avere la prospettiva non soltanto di chi va ad abitare nelle case popolari perché ha bisogno, ma anche di chi già abita nelle case popolari o vive nella comunità e tenere conto dei fenomeni che sono stati all'origine della riforma precedente e che in questa maniera non trovano adeguata risposta. Ad esempio, il fatto che si sono verificati, in più di un'occasione, casi di opportunismo, per cui si facevano domande in un Comune piuttosto che in un altro, cercando sostanzialmente di accedere ai benefici della casa popolare, non tenendo in considerazione il fatto che comunque queste case non sono semplicemente dei muri, ma sono dei luoghi in cui si svolge la vita, dove si creano delle comunità e quindi questo spostamento, quasi incontrollato, o che comunque non risponde a dei requisiti di stabilità, genera situazioni di compromissione anche della serenità dei nuclei familiari che abitano all'interno delle palazzine popolari. Aggiunge che la comunità locale va anche salvaguardata e i suoi membri dovrebbero vedersi tutelati rispetto alle loro esigenze abitative, e ad un patrimonio immobiliare che la stessa comunità ha contribuito a realizzare. Se si elimina totalmente questo rapporto, a parere del Vicepresidente, si creano delle storture: è d'accordo con il Consigliere Ricci sul fatto che il bisogno abitativo non ha nessuna attinenza con il concetto della residenza, però è altrettanto vero che il soddisfacimento del bisogno abitativo non può essere incondizionato e quindi magari una formulazione più moderata di questa norma, che avesse lasciato un requisito di residenza minima, riducendolo sensibilmente, magari portandolo a 24 mesi, sarebbe stato anche più facile da argomentare, da un punto di vista anche logico e giuridico, in un eventuale contenzioso con la Corte Costituzionale.

Per quanto riguarda il discorso dell'incensuratezza, è vero che questa normativa regionale umbra è una normativa che non trova riscontro in altre normative regionali, però è altrettanto

vero che le norme, quando sono diverse rispetto alle altre, probabilmente è perché introducono dei requisiti innovativi, che magari rispondono a delle esigenze che non sono state tenute in considerazione da altri contesti territoriali. In particolare, non ritiene che il requisito dell'incensuratezza sia punitivo, ma anzi serve a evitare che si creino delle zone di extra-legalità, perché la criminologia e la stessa sociologia riconoscono proprio questo fenomeno, cioè il formarsi di quartieri pericolosi dove c'è un'alta densità di persone che hanno avuto percorsi devianti, sui quali poi lo stesso Stato non ha possibilità di intervenire. Pertanto ritiene che, più che andare a guardare il requisito della pena minima a sette anni, forse ci si poteva interrogare sulla natura qualitativa dei reati, escludendo dalla possibilità di accedere alla casa popolare quei soggetti legati a reati particolarmente odiosi, come la prostituzione o lo spaccio, che minacciano la serenità dei luoghi in cui si vive, dal momento che spesso vedono l'alloggio come elemento strutturale del reato.

Ritiene anche che sia da rivedere l'eliminazione dell'adempimento dell'obbligo scolastico come causa di esclusione alla partecipazione dei bandi e come causa di decadenza: questa norma era finalizzata ad affermare che la scuola e la formazione per i ragazzi non è un semplice obbligo che impone lo Stato, ma è il primo strumento che dà la possibilità ai giovani di formarsi e di cambiare la propria condizione sociale, economica e culturale. Quindi, se un genitore non è in grado di svolgere il proprio ruolo e non capisce che è importante che i figli abbiano la possibilità di migliorare la loro condizione e quindi di andare a scuola, deve in qualche maniera essere ripreso. Se il requisito della decadenza dall'assegnazione può sembrare eccessivamente punitivo, si potrebbe modificare la norma, eventualmente individuandola come una fattispecie a formazione progressiva: nel momento in cui viene contestato il mancato adempimento dell'obbligo scolastico, si può ipotizzare un primo avvertimento del rischio di decadenza da parte del comune al titolare dell'assegnazione, al fine di indurlo a mettersi in regola e questo potrebbe avere un effetto di deterrenza importante e anche inviare un segnale di quelle che sono le norme e le priorità che una comunità vuole darsi, per migliorare e per vivere serenamente.

Per quanto concerne le categorie protette, il Vicepresidente Gareggia afferma che le modifiche proposte lo trovano d'accordo sia sul tema di disabilità e sia sui rischi di violenza di genere: in questo caso la funzione delle case popolari può andare anche oltre il diritto all'alloggio e avere una funzione sociale più ampia. Aggiunge di essere meno d'accordo sul discorso relativo alla possibilità che i detenuti, che non hanno un adeguato alloggio, possano restare, per gli arresti domiciliari o per le misure sostitutive, all'interno delle case popolari: in primo luogo perché le case popolari sono una risorsa preziosissima e molto limitata e non dovrebbero essere distolte dalla loro finalità principale. In secondo luogo per tutte le considerazioni già fatte relative alla possibilità di convivenza di un soggetto che sta espiando la pena, in una comunità dove ci sono persone oneste che vogliono vivere serenamente. Il Vicepresidente conclude dicendo che l'argomento lo interessa particolarmente e avrebbe voluto approfondirlo meglio e in maniera più adeguata, anche per essere da stimolo alla discussione sia all'interno del CAL che eventualmente anche in seno al Consiglio regionale, dal momento che si tratta un'inversione di tendenza totale rispetto alle norme che sono state proposte in precedenza.

Il **Consigliere Ricci** risponde all'intervento e alle sollecitazioni del Vicepresidente Gareggia ringraziandolo per aver toccato vari e interessanti punti, quindi proverà a rispondere molto rapidamente. Per quanto riguarda lo spirito delle modifiche, sulle quali il Vicepresidente si esprime parlando di un'inversione totale, ribadisce che l'obiettivo principale è stato quello di riportare nella piena legittimità costituzionale la norma, mettendo la Regione al riparo da possibili ricorsi e da possibili impugnazioni.

Quindi l'abolizione del requisito della residenza è necessario e non si può mettere 24 mesi o 6 mesi e neanche 2 mesi, perché quello che dice la Corte Costituzionale è che l'anzianità di residenza non è un requisito che evidenzia un bisogno, però aggiunge di aver dimenticato di dire che, nella parte della legge che definisce i punteggi che vengono assegnati a chi effettua le domande, sono previsti due punti – che è una previsione significativa – per l'anzianità di residenza e quindi c'è comunque una previsione che premia le persone che hanno un'anzianità di residenza.

Per quanto riguarda l'incensuratezza, crede che la questione non sia la pena, ma la modifica rispetto all'impostazione precedente, che verte sul fatto che chi ha espiato la sua pena o ha visto estinguersi il reato, è una persona pienamente legittimata a partecipare a qualsiasi vantaggio che viene offerto dallo Stato. Anche su questo aspetto è possibile citare la Corte Costituzionale, che è intervenuta in merito a diritti simili, per esempio, alla disoccupazione, escludendo che si potesse non darla a chi aveva delle condanne espiate.

Per quanto riguarda l'obbligo scolastico, il Consigliere Ricci ritiene che la previsione attuale sia iper punitiva e controproducente, perché i bambini si ritroverebbero non solo senza scuola, ma anche senza casa. Aggiunge però di ritenere che si possa ragionare sull'ipotesi di un provvedimento progressivo, che prevede inizialmente una sorta di avvertimento e pertanto lo riporterà all'attenzione della Commissione.

Infine sulla questione delle riserve degli alloggi per persone che possono scontare una pena alternativa, rammenta che esiste prima di tutto un obiettivo costituzionale, che è quello della funzione rieducativa della pena; c'è inoltre il grande tema del sovraffollamento carcerario che viene ogni giorno sottolineato e c'è infine l'indirizzo dello stesso governo Nordio, a dimostrazione del fatto che non si tratta di una scelta di sinistra, che spinge a trovare delle strutture per favorire l'esecuzione penale esterna e le misure alternative. Il Consigliere Ricci si dice convinto del fatto che questo non rappresenterebbe un rischio di possibile incremento dell'insicurezza vissuta in quelle case popolari, perché queste sarebbero persone non solo inserite in una rete fatta di comuni, ATER, terzo settore, uffici di esecuzione penale esterna, ma anche seguite e monitorate che si mettono alla prova e hanno tutto l'interesse ad un loro pieno reinserimento nella società. Conclude dicendo che la ratio delle modifiche è questa ed è convinto che possa essere a favore di tutta la comunità.

Non essendoci altri interventi il **Presidente Pecci** propone di passare al voto.

La votazione sull'Atto n. 130 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)”, effettuata alle ore 15:24 ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 29

Favorevoli: 21

Contrari: 8

Astenuti: 0

Il CAL approva

Il CAL con **Deliberazione n. 4 del 26 gennaio 2026** esprime parere favorevole sul BPE 2026 dell'Azienda ospedaliera di Perugia (**Allegato A** pubblicato alla voce delibere CAL sul sito dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria).

Alle ore 15:30 la seduta si conclude.

Estensore e verbalizzate: Dott.ssa Vania Bozzi

Presidente: Erigo Pecci

(firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)